

Tribunale di Spoleto
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

ordinanza

Il giudice dell'esecuzione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.7.2018, esaminati gli atti della causa sopra indicata e vista l'istanza di vendita proposta dal creditore procedente; rilevato che i beni facenti parte del compendio pignorato, indicati dal CTU ai lotti 4 e 5, appartengono ai debitori solo per quote, tant'è che sono stati pignorati nella misura corrispondente, e che la separazione in natura non è stata chiesta, né risulta possibile (al proposito vedi anche le risultanze della CTU del geom. Baldini); rilevato che, pertanto, occorre sospendere la p.e., limitatamente ai beni di cui ai lotti citati, per consentire lo svolgimento del giudizio di divisione;

P.Q.M.

Visti gli artt. 600 e 601 cpc

DISPONE

Procedersi a giudizio di divisione e, a tal uopo, concede termine di gg.60 alla parte più diligente per l'inizio del giudizio di merito tramite notifica dell'atto introduttivo del giudizio a tutti i comproprietari, creditori e interessati, ed iscrizione a ruolo;

SOSPENDE

la procedura esecutiva limitatamente ai beni di cui ai lotti 4 e 5.

Si comunichi il presente provvedimento alle parti.

Spoleto, li 21 gennaio 2019

Il giudice dell'esecuzione
Dott. Simone Salcerini

TRIBUNALE DI SPOLETO
Depositato in cancelleria il 21/1/2019

29 GEN 2019